



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr. Federico LORENZINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8903 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

- LAMACCHIA ACITO Emanuele Pio (C.F. LMCMLP61S16F0521), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di costituzione, dall'avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale eletto presso la casella PEC buscicchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Gerardo Pedota, in Potenza al Corso Garibaldi n. 32;
- TOMMASELLI Delia Maria (C.F. TMMDMR59P57F052P), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Anna Mugnano, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Vitantonio Ripoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Matera al Rec.to Lupo Protospata, n. 2 (pec: annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it e ripoli0161@cert.avvmatera.it);

- VICECONTE Felice (C.F. VCCFLC54D04A662J), rappresentato e difeso, in forza di procura sottoscritta su foglio separato e da intendersi in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, con domicilio digitale presso la casella PEC colucci0267@cert.avvmatera.it e domicilio reale presso lo Studio del predetto avvocato in Matera, via Spine Bianche n. 19/21;

- GAUDIANO Giuseppe (C.F. GDNGPP67609F052R), rappresentato e difeso, in forza di procura sottoscritta su foglio separato e da intendersi in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, con domicilio digitale presso la casella PEC colucci0267@cert.avvmatera.it e domicilio reale presso lo Studio del predetto avvocato in Matera, via Spine Bianche n. 19/21;

- MANCINO Giulia (C.F. MNCGL168R64F052M), rappresentata e difesa, in forza di procura sottoscritta su foglio separato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Vito Agresti, con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla via Lucana, n. 122 (pec: agresti0336@certavvmatera.it);

- BENNARDI Domenico (C.F. BNNDNC75L14D508Z), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Roberta Lasco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via Marconi, n. 167 (pec: lasco.roberta@cert.ordineavvocatipotenza.it);

- ANTONICELLI Marilena Domenica (C.F. NTNMLN64L52F052H), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'originale della memoria di costituzione e difensiva, dall'avv. Vincenzo Santochirico e presso il suo studio in Matera, al Vico XX Settembre, n. 6, elettivamente domiciliata (pec: santochirico0139@cert.avvmatera.it);

- SARLI Giuseppe (C.F. SRLGPP74C06C1341), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'originale della memoria di costituzione, dall'avv. Anna Mugnano, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Vito Agresti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Matera alla via Lucana, n. 122 (pec: annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it e agresti0336@certavvmatera.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 20 settembre 2022, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela MICELE, il Consigliere relatore Rocco LOTITO, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giulio STOLFI, nonché gli avv.ti Giuseppe BUSCICCHIO, Vitantonio RIPOLI, Vito AGRESTI, Vincenzo COLUCCI, Roberta LASCO e Vincenzo SANTOCHIRICO;

premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 14 aprile 2022 la Procura regionale conveniva in giudizio LAMACCHIA ACITO Emanuele Pio, TOMMASELLI Delia Maria, VICECONTE Felice, GAUDIANO Giuseppe, MANCINO Giulia, BENNARDI Domenico, ANTONICELLI Marilena Domenica, SARLI Giuseppe, in ordine ad un'ipotesi di danno erariale relativa alla mancata operatività, nel previsto termine, del Centro Polifunzionale denominato "Masseria Casino Padula", sito in Matera nel Rione Agna, in conformità alle finalità ed ai vincoli sottesi al finanziamento pubblico (costituito da «...*fondi FESR Basilicata 2000/2006 - Asse V. Città - Misura V.2: Servizi alla persona ed alla comunità - Azione A: Ristrutturazione della rete dei servizi...*» ed

erogato in relazione ai lavori di recupero della predetta struttura), con conseguente frustrazione delle connesse finalità pubbliche.

L'atto introduttivo evidenziava come, dal contesto normativo e regolamentare disciplinante le pubbliche contribuzioni di matrice comunitaria, conseguisse l'applicazione del regime dei vincoli ai quali doveva ritenersi collegata la valutazione dell'*utilitas* del finanziamento e la sua stabilizzazione; ciò doveva necessariamente avvenire in relazione alla *ratio* delle erogazioni, finalizzate al recupero e rifunzionalizzazione dell'antica masseria "Casino-Padula" e zone circostanti, complesso destinato a centro di quartiere per la erogazione dei "servizi sociali di base" e dei "servizi sociali avanzati" (come definiti dall'art. 3 della L.R. Basilicata n. 4/2007).

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo si evince che dalle notizie di danno e dall'attività di verifica effettuata dai militari della G. di F. emergeva, tra l'altro:

- che l'ultimazione del programma progettuale e la messa in funzione delle opere, secondo le previste specifiche finalità, avrebbero dovuto essere effettuate entro il termine finale, da ultimo fissato al 30/09/2012 con delibera di Giunta Regionale n. 1458 del 07/09/2010, dovendosi altrimenti restituire le somme erogate, pari ad € 1.548.268,55;
- che, come emergente dalla nota n. 154194/72 AJ del dirigente regionale responsabile della misura, inviata al Comune di Matera in data 07/09/2012, i progetti sarebbero stati considerati conclusi e operativi nel caso in cui l'Ente attuatore avesse effettivamente «...espletato e concluso le attività e/o i lavori e collaudato l'opera», «...effettuato tutti i pagamenti relativi al progetto mediante l'emissione dei mandati/ordini di pagamento, con relativo addebito sul conto

presso la Banca Tesoriere» e «...attuato tutte le condizioni e rispettato la normativa indicata negli atti regionali di ammissione al finanziamento e/o di impegno relativo al progetto»; l'ultima, ed essenziale, condizione prevista era che tutti gli obiettivi per i quali il progetto era stato finanziato fossero stati raggiunti;

- che il RUP, ing. Acito Lamacchia, in data 13/09/2012 provvedeva a ribadire che i previsti impegni ed obblighi erano stati rispettati dal comune di Matera, e che la somma ricevuta dall'ente a titolo di contributo sarebbe stata restituita «...se l'obbligo di concludere e rendere funzionale l'opera entro la fine di quello stesso mese non fosse stato adempiuto»;

- che lo stesso RUP, con nota prot. 0044646/2012 del 09/10/2012, attestava «che il progetto si era concluso, in quanto i lavori erano stati completati in data 14/09/2012 ed erano state sostenute tutte le spese necessarie alla realizzazione dell'opera», che «i relativi pagamenti erano stati addebitati sul conto della banca tesoriere entro la data del 30/09/2012» e «che il centro polifunzionale di quartiere era operativo, in quanto "produce[va] gli effetti per i quali [era] stato realizzato con particolare riguardo agli obiettivi del progetto ed alle condizioni previste nel succitato atto regionale di ammissione a finanziamento del progetto ed alla relativa misura del POR Basilicata 2000-2006"; "in particolare", scriveva il RUP, "l'opera è entrata in funzione in data 14/09/2012" e "l'opera è fruibile dal 14/09/2012"»;

- che, in contrasto con quanto asserito con le predette dichiarazioni, la G.d.F. accertava che la struttura era stata accatastata in data 06/07/2015 ed era stata oggetto di collaudo solo il 03/03/2017, ben oltre lo scadere del termine del settembre 2012, venendo così a mancare uno dei presupposti per la

stabilizzazione del contributo;

- che le opere venivano consegnate dalla ditta esecutrice (Edil Gala Costruzioni) solo il 25/10/2017 ma, invece di avviare l'attività del "centro polifunzionale di quartiere", il comune di Matera, sulla base di Deliberazione di Giunta n. 645/2017 del 06/12/2017, concedeva in comodato alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 (da ora indicata anche solo come: Fondazione) la struttura per un periodo di sei mesi, durante il quale era adibita a sede della "Open Design School";

- che, «... *terminato l'anno in cui Matera ha rivestito il prestigioso ruolo di Capitale Europea della Cultura e fino ad oggi, l'intera area è stata sostanzialmente abbandonata, tant'è che, a quanto consta, a tutt'oggi versa in uno stato di cospicuo degrado nonostante il consistente investimento pubblico che si è poc'anzi brevemente illustrato...*»;

- che, anche con riguardo alla gestione da parte della Fondazione, la struttura non appariva utilizzata in maniera «...*pienamente conforme all'originario inquadramento da darsi, correttamente, al progetto: difatti: (i) non vi si è svolta propriamente attività di sostegno e accompagnamento alle famiglie in difficoltà, integrazione scolastica e lavorativa di soggetti disabili, recupero di tossicodipendenti, prevenzione di forme di solitudine degli anziani; è evidente che nessuna di queste forme di "servizi sociali" è stata, né poteva mai essere organizzata dalla Fondazione Matera 2019 all'interno del complesso "Casino Padula"; (ii) in ogni caso, si rivela considerazione assorbente quella per cui tale funzionalizzazione nascesse come "provvisoria" e parentetica*»;

- che «...*l'affidamento in comodato della struttura da parte del Comune doveva essere configurata, allo stato degli atti, come una ipotesi di **distrazione***

nell'utilizzo della predetta opera finanziata mediante fondi pubblici, ipotesi che anche di per sé sola, ed in disparte l'altrettanto esiziale questione del rispetto del termine essenziale per la realizzazione del programma progettuale, sarebbe stata sufficiente a porre un problema di dannosità degli esborsi conseguiti».

Considerando, pertanto, la complessiva disutilità dell'esborso pubblico, il P.M. riteneva in via principale che il danno dovesse essere quantificato nell'importo corrispondente all'intero finanziamento ricevuto, pari ad € 1.548.268,55; in subordine, qualora non si fosse considerato completamente sviato il contributo pubblico, il "danno da inutilizzo e da scorretto utilizzo" *«avrebbe dovuto essere individuato nelle quote di ammortamento annuo del bene in questione, corrispondenti al periodo di mancata o sviata utilizzazione ...»*, giungendosi così all'importo di € 174.180,21, mentre *“il danno derivante dal mancato rispetto (e dalla non veritiera asseverazione del rispetto) del termine essenziale”*, non avrebbe potuto che essere quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Tale danno era riconducibile alle condotte *«...dei funzionari che avevano indebitamente consentito la stabilizzazione del contributo comunitario, non ricorrendone i presupposti (condotta dolosa per l'autore delle asseverazioni non veritiere, e gravemente colposa per omessa vigilanza da parte del dirigente competente)»* e *«degli amministratori e dei funzionari responsabili della scorretta funzionalizzazione e poi del completo inutilizzo della struttura (condotte, a seconda dell'essere intervenute nella fase di ipotizzata scorretta funzionalizzazione ovvero di derelizione della struttura, nonché a seconda del ruolo ricoperto, da qualificarsi come dolose o gravemente colpose)»*.

Conseguentemente, in data 22/10/2021 veniva emesso invito a dedurre,

successivamente notificato, nel quale tale danno, sia nell'ipotesi principale sia in quella subordinata, veniva addebitato in solido e in via principale a coloro che venivano ritenuti responsabili a titolo di dolo, e *pro quota* agli invitati ritenuti responsabili a titolo di colpa grave, come dettagliatamente indicato nel predetto atto.

Le controdeduzioni conseguentemente pervenute inducevano la Procura ad archiviare le posizioni solo di alcuni degli invitati, non ritenendo di accogliere le difese presentate nella fase preprocessuale dagli attuali convenuti, per i seguenti motivi.

Nelle argomentazioni in diritto dell'atto introduttivo del giudizio, il P.M., nel superare l'iniziale ipotesi accusatoria, riconosceva che *«la funzionalizzazione del complesso oggetto della presente controversia fosse più ampia rispetto alla erogazione di servizi sociali di base come rigorosamente definiti dalla pertinente normativa di settore»*, e ciò in quanto, dalle schede tecniche allegate all'Accordo di programma (asse V del POR Basilicata 2000/2006, quadriennio 2003/2006 del PISU della città di Matera), si evince *«...come il Casino Padula sia menzionato come "centro polifunzionale" e di "aggregazione giovanile", nel senso di luogo aperto ad una possibile fruizione anche indifferenziata ed "aperta", rispondendo quindi a dei bisogni sociali e non esclusivamente alla erogazione di servizi socio-assistenziali»*. Appariva, conseguentemente, fondata l'argomentazione difensiva secondo cui l'affidamento della struttura alla Fondazione per la "Open Design School" rientrasse *«...in un compasso di possibili utilizzi del complesso che potevano dirsi non estranei alla funzionalizzazione richiesta dal progetto finanziato con fondi di provenienza europea»* e, quindi, tale affidamento non poteva *«...definirsi, in senso proprio,*

uno sviamento dell'utilizzo del bene rispetto all'insieme di vincoli funzionali e teleologici scaturenti dalla contribuzione comunitaria», con esclusione della responsabilità amministrativa di coloro che avevano posto in essere i relativi atti.

Al netto di tale affidamento, però, la Procura riteneva che le rimanenti condotte considerate nell'invito fossero produttive di danni erariali, con particolare riguardo:

a) alla indebita stabilizzazione della cedola comunitaria, ipotesi di danno per la quale venivano in rilievo le posizioni del RUP, ing. Lamacchia Acito Emanuele Pio, e della dirigente Tommaselli Delia Maria, responsabile dell'omesso controllo sulla (ritenuta non veritiera) asseverazione fornita dall'ingegnere.

Secondo la Procura, in particolare, non risultavano convincenti le *«...argomentazioni spiegate da chi agì nel 2012 per conseguire la stabilizzazione del contributo, condotta ricostruita nell'invito come indebita e foriera di danno perché concretizzantesi in una violazione del compendio di obblighi, vincoli e limiti scaturenti dal finanziamento comunitario».*

Accantonata, in quanto irrilevante, la problematica dell'archiviazione del procedimento penale aperto a carico dell'ing. Lamacchia sull'ipotesi di falso in atto pubblico, l'attore pubblico evidenziava come apparisse una *«rappresentazione ambigua, fuorviante, ellittica dei fatti, incompleta rispetto all'oggetto della domanda cui dare risposta»* l'asseverazione fornita dallo stesso, è ciò soprattutto se confrontata con il contenuto della nota n. 154194 del 07/09/2012 dell'Autorità di Gestione: in questa *«... venivano inequivocabilmente dettagliate le condizioni per ritenere "concluso e operativo" il progetto, in mancanza delle quali la Regione avrebbe potuto*

procedere alla "revoca parziale o totale del contributo"» fra le quali si menzionava espressamente «...il collaudo, nonché l'espletamento di tutte le "attività", e non solo dei lavori, relativi alla funzionalità del progetto» e «...si richiedeva esplicitamente che venissero "raggiunti tutti gli obiettivi" per i quali era stato finanziato il progetto»;

b) al sostanziale inutilizzo del bene nella fase successiva all'affidamento provvisorio della struttura alla Fondazione Matera 2019, risultando in tale fase l'utilizzo del Casino Padula del tutto sporadico e su base spontaneistica e rivelando **«...un contesto di completa inadeguatezza della azione amministrativa...».**

Dopo aver argomentato in ordine all'assenza di specifiche responsabilità dei *«dirigenti responsabili di tempo in tempo dei settori muniti di competenze in ordine alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione del "Casino Padula"»* (che non avevano condotto a contestazioni specifiche di responsabilità amministrativa, in quanto ricostruite come concausalità "d'apparato" o apporti sottratti allo scrutinio del Requirente contabile) e di alcuni degli assessori (ove si potessero escludere specifiche doverosità nell'attivarsi), oltreché in ordine all'irrelevanza delle iniziative prese a livello consiliare (che avevano rimesso in discussione le linee-guida operative adottate dalla precedente Amministrazione e che, senza assumere la consistenza causale tale da rappresentare una autonoma inferenza eziologica, impedivano comunque che tale lasso di tempo potesse addebitarsi a titolo di colpa grave alla dirigente competente alle Politiche sociali, competente all'adozione degli atti e provvedimenti necessari), la citazione si soffermava sulla rilevanza della *«...condotta omissiva della dirigente responsabile per le Politiche sociali ... nella fase successiva alla "parentesi" di*

provvisorio affidamento alla Fondazione Matera 2019 del "Casino"», sullo «...atteggiamento omissivo dei dirigenti preposti all'amministrazione del patrimonio comunale nel segmento della vicenda che si dipana al di là della fase di gestione "legittima" del "Casino Padula" da parte della Open Design School» e sulle «...responsabilità omissive della Giunta e del capo dell'amministrazione comunale, vertendosi esattamente in una di quelle fattispecie in cui è l'assenza di chiare direttive all'azione amministrativa a risultare foriera di disutilitas».

La citazione ricordava, poi, che decisiva era risultata la verifica del rispetto dei vincoli teleologici scaturenti dalla contribuzione comunitaria, che astringevano la funzionalizzazione dell'opera alla realizzazione degli obiettivi connessi all'erogazione del contributo pubblico, e che tale verifica, per entrambi i predetti profili di danno, aveva condotto ad esito negativo in quanto: *«(a) il programma progettuale per cui si era originariamente ottenuta la sovvenzione di origine europea non è stato soddisfatto e le finalità dell'erogazione del contributo non sono a tutt'oggi state pienamente raggiunte; (b) l'opera, in ogni caso, è rimasta abbandonata ed inutilizzata per anni, ed in tale stato tuttora versa».*

Per quanto concerne il completamento dei lavori ben oltre il limite massimo previsto per la chiusura del progetto, il Requirente osservava che:

- «perché sia assicurato il riscontro, da parte dell'Amministrazione erogante, del buon esito e del risultato dell'erogazione, e perché venga garantito lo svolgimento delle lavorazioni assistite da contributo nei termini e con la scansione di cui al progetto "vincitore" del bando (recte, di cui al progetto assentito con atto ampliativo favorevole), non può mancare un rigoroso rispetto della corrispondenza fra realizzazione del programma progettuale e arco

temporale di riferimento»;

- che «...il rispetto della cornice temporale di effettuazione delle opere, infatti, è presidio anche sostanziale, nella misura in cui è uno degli strumenti di garanzia della corretta attuazione in concreto del programma di opere e interventi descritto dal progetto: non una forma di impiego purchessia dei fondi ricevuti, che sia in modo in qualche modo ricollegabile agli interventi per cui li si è richiesti, realizza il fine pubblicistico, ma la spendita del denaro pubblico nelle forme, nei modi, e nei tempi previsti dal progetto, che è il perno dell'intera fattispecie, dal momento che è su di esso che si è coagulata la valutazione amministrativa di rispondenza della proposta elaborata dall'istante al programma pubblicistico»;

- che «Il mancato rispetto dell'arco temporale di svolgimento dei lavori e degli interventi e di effettuazione dei pagamenti, dunque, disancora l'utilizzo dei fondi da parte del beneficiario dallo schema in cui esso dovrebbe sempre mantenersi rigorosamente inserito, impedisce all'Amministrazione erogante di verificare la corrispondenza del realizzato al progettato, e, sia pur non necessariamente sotto le specie di una completa distrazione dei fondi dalla loro concreta finalità (che qui per altra via si è in ogni caso, come si sa, realizzata), invero in ogni caso una condotta di sviamento del denaro pubblico dalla funzione per cui è erogato»;

- che il fatto come sopra descritto è sia antiggiuridico, in quanto i contributi sono stati impiegati in maniera difforme rispetto al programma pubblicistico, sia dannoso, «... perché frustra il raggiungimento dello scopo pubblicistico dell'erogazione stessa».

Con riferimento al secondo profilo di danno, poi, nella citazione si osservava,

tra l'altro:

- che *«l'inutilizzo e il non corretto (temporaneo) utilizzo del bene si pongono a suggello della distrazione del contributo dal suo fine, cristallizzando una dispersione delle somme di origine comunitaria, che avrebbero potuto e dovuto essere diversamente impiegate per un progetto che, invece, soddisfacesse il fine pubblico specifico di riferimento»;*

- che *«La mancata utilizzazione di un bene acquistato da un ente pubblico... costituisce danno risarcibile nel momento in cui il bene stesso entra nel patrimonio dell'ente e non fornisce utili prestazioni agli utenti; e, pertanto, poiché il danno coincide con il prezzo pagato o con il finanziamento ricevuto per un bene non utilizzato, esso si verifica, almeno potenzialmente, nella sua interezza sin dal momento dell'acquisto».*

Nell'enucleazione delle singole condotte provviste di incidenza causale nella produzione degli esborsi indebiti, l'attore pubblico evidenziava *«la necessaria conclusione sul fatto che, posta la sovrapposizione fra (a) sviamento del contributo sub specie di artificioso ed illecito ottenimento della stabilizzazione dell'erogazione (che avrebbe dovuto essere, invece, revocata, stante il mancato rispetto degli essenziali limiti temporali di realizzazione del progetto) e (b) distrazione del medesimo contributo per via della mancata utilizzazione, o della ipo-utilizzazione e mancata utile funzionalizzazione, dell'opera pur tardivamente realizzata, si è in presenza di una concausalità nella frustrazione dello scopo per cui la somma a valere (originariamente) sul bilancio dell'UE era stata erogata, tale che la produzione del conseguente danno debba essere addebitata sia alla condotta di chi si adoperò per conseguire indebitamente la stabilizzazione del contributo, sia di chi si disinteressò della realizzazione dello*

scopo cui l'opera doveva servire».

Sulla base di tale impostazione, il Requirente riteneva che dovessero essere chiamati a rispondere della dispersione dell'intero contributo pubblico:

- il RUP, nella persona di Lamacchia Acito, *«che nel 2012 asseverò in modo non rispondente al vero il completamento e l'operatività del progetto, in modo da stabilizzare indebitamente il contributo»;*

- la dirigente, nella persona di Tommaselli Delia Maria, *«che vistò le asseverazioni non veritiere, per aver omesso di verificare la rispondenza delle stesse ai fatti e non essersi attivata, nell'esercizio delle proprie competenze, per impedire l'illecito del funzionario responsabile»;*

- i sindaci, gli assessori competenti per materia ed i dirigenti responsabili dei settori rilevanti, nelle persone di Viceconte Felice, Gaudiano Giuseppe, Mancino Giulia, Bennardi Domenico, Antonicelli Marilena Domenica, Sarli Giuseppe, *«che, dalla fine dell'esperienza di Matera capitale europea della cultura ad oggi, hanno lasciato il "Casino Padula" in stato di abbandono, non destinandolo alle attività cui esso è vocato per la natura del contributo con cui il complesso è stato realizzato».*

Riteneva il Requirente, in ordine al profilo soggettivo, che il danno debba essere imputato a titolo di dolo al RUP e a titolo di colpa grave per omissione agli altri soggetti; qualora, invece, si voglia valorizzare la buona fede del RUP, non potrebbe non riconoscersi in capo allo stesso quanto meno la sussistenza della colpa grave.

Anticipando le osservazioni in ordine alle eventuali eccezioni di prescrizione, la Procura riteneva il danno concreto e attuale, in quanto permanente è la mancata funzionalizzazione della struttura, evidenziando, in ogni caso, che la

non veridicità dell'attestazione sulla tempestività del completamento dell'opera venuta alla luce solo nel 2019, grazie alle indagini della G.d.F..

Conclusivamente, la Procura quantificava il danno nell'importo di € 1.548.268,55, in ragione della complessiva disutilità dell'esborso corrispondente alla pubblica contribuzione, ovvero subordinatamente nell'importo di € 81.284,21, così individuato in ragione delle «...*quote d'ammortamento annuo del bene in questione, corrispondenti al periodo di mancata o sviata utilizzazione, quote che sono, per l'appunto, espressive in concreto della parte di costo di cui l'amministrazione si è fatta inutilmente carico*», a cui avrebbe dovuto aggiungersi il danno per il mancato rispetto del termine essenziale da calcolarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..

In punto di riparto, il pubblico attore riteneva:

- che in caso di accoglimento della domanda principale, l'intera somma debba essere addebitata in via principale al RUP, in quanto responsabile a titolo di dolo (ovvero subordinatamente nella misura del 40%, se riconosciuto responsabile solo per colpa grave), e in via sussidiaria e parziaria ai convenuti a titolo di colpa grave (in misura non integrale, in virtù di ulteriori apporti concausali di soggetti «*non autonomamente isolabili in ipotesi di responsabilità amministrativa*») nelle quote del 15% dell'intero alla dirigente Tommaselli e del 20% dell'intero (da ripartire internamente nelle misure indicate in citazione) ai responsabili dell'inutilizzo della struttura dopo la chiusura dell'esperienza di Matera capitale della cultura, individuabili nel sindaco Bennardi Domenico, negli assessori competenti per materia dal 2020 ad oggi (Antonicelli Marilena e Sarli Giuseppe, succedutisi alle Politiche sociali) nonché dei dirigenti Mancino Giulia (settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino), Viceconte Felice e Gaudiano

Giuseppe (settore Patrimonio);

- che in caso di accoglimento della domanda subordinata il danno da inutilizzo debba essere imputato ad amministratori e dirigenti temporalmente competenti nelle misure sopra indicate, mentre il danno da violazione del termine debba ricadere in capo al RUP, per l'intero e a titolo di dolo, e alla dirigente Tomaselli, in via sussidiaria e a titolo di colpa, ovvero in capo a entrambi a titolo di colpa nelle parti ritenute di giustizia.

Per le suindicate causali la Procura chiedeva condannarsi i convenuti, nelle parti indicate, *«al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma di Euro 1.548.268,55, ovvero, in subordine, della somma di Euro 81.284,21 nonché della somma da quantificarsi in via equitativa, a seconda delle singole posizioni, come sopra meglio detto, ovvero ancora della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto aumentato degli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime, comunque, in favore dell'Erario), come per legge».*

Con la comparsa di risposta del 25/08/2022 l'Ing. Lamacchia Acito, rappresentato dall'avv. Giuseppe Buscicchio, contestualizzando sinteticamente la vicenda amministrativa, evidenziava come risultasse del tutto infondata l'ipotesi accusatoria della Procura con riferimento alle dichiarazioni rese con la nota prot. n. 44646 del 09/10/2012, in quanto i lavori si erano effettivamente conclusi il 14/09/2012 (come risulta dalla coeva certificazione di ultimazione dei lavori) e alla data del 30/09/2012 erano state effettivamente sostenute tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto. Né la richiesta, e dichiarata, operatività del progetto poteva in alcun modo intendersi comprendente, oltre che dell'ultimazione dei lavori, anche dell'effettiva destinazione della struttura

all'erogazione dei servizi sociali di base.

In ragione, poi, della mancata emissione del certificato di collaudo alla data del 30/09/2012 (per l'esigenza, prospettata dal collaudatore, di coinvolgere nella visita finale anche la ditta originariamente aggiudicataria), si rappresentava che, a seguito dell'interlocuzione intrattenuta tra il collaudatore e i funzionari regionali, nel *format* della dichiarazione era stata concordata la sostituzione dell'espressione "*l'opera è stata collaudata in data ...*" con quella diversa "*l'opera è fruibile dal 14/09/2012*".

Nella comparsa in esame si evidenziava, inoltre:

- che non è esatto l'assunto attoreo circa l'accatastamento avvenuto in data 06/07/2015, in quanto in tale data è stato effettuato un mero riordino ed aggiornamento, mentre il Casino Padula è stato accatastato già in data 06/03/1996;
- che risulta inesatta anche l'affermazione che con determinazione n. 543/2016 il Comune di Matera abbia dato corso ad una perizia di variante pari ad € 37.740,00, in quanto si è trattato di un mero rinnovamento dell'intonaco rientrante tra gli interventi di ordinaria manutenzione (con esborso di € 21.000,00 posto a carico del bilancio comunale). Né la circostanza potrebbe in alcun modo comprovare, a quella data, la mancata completezza delle opere da un punto di vista sostanziale, attestata al contrario dal certificato di ultimazione dei lavori, dalla cerimonia tenutasi presso la struttura in data 19/12/2013 e dal fatto che l'amministrazione aveva l'indiscussa disponibilità della struttura (come confermato dagli incontri con i rappresentanti delle associazioni contattate e dall'attivazione sperimentale per tre mesi, risultanti dalla deliberazione n. 270 del 16/7/2013). Ad ulteriore conferma si rappresentava che

l'appaltatore, se non avesse smobilitato il cantiere alla suindicata data di fine dei lavori, avrebbe sicuramente richiesto ingenti oneri per la custodia e la guardiania dell'area, di cui non v'è traccia;

- che, visto che per effetto della determinazione n. 1645/2021 l'Ente attuatore avrebbe potuto spendere le risorse assegnate fino al 30/09/2012, in alcun modo poteva ritenersi esigibile alla stessa data anche l'espletamento di tutte le ulteriori attività di collaudo e di quelle strumentali all'effettiva destinazione dell'opera;

- che, in ogni caso, ogni assunto in merito alla non veridicità della predetta dichiarazione risulta contraddetto anche dall'avvenuta archiviazione del procedimento penale e dall'inesistenza di provvedimenti di revoca da parte della Regione Basilicata;

- che in considerazione delle funzioni e del ruolo rivestiti dall'Ing. Lamacchia *«... nell'ambito del solo Settore Opere Pubbliche (cui non compete la materia dei Servizi Sociali) del Comune di Matera, alcun addebito può essere mossogli in merito all'asserito inutilizzo della struttura secondo gli scopi per i quali era stata recuperata».*

Il predetto convenuto evidenziava, conseguentemente, che nessuna responsabilità a titolo di dolo o colpa grave potesse essere individuata a suo carico, considerando, peraltro, che aveva agito in conformità alle direttive impartitegli dal suo dirigente (dr.ssa Tommaselli), e che risultava illogica e ingiusta la ripartizione del danno con quest'ultima ipotizzata dalla Procura, e ciò in considerazione della natura meramente attuativa dei propri compiti.

Nella comparsa in esame si rimarcava *«la spropositata esorbitanza e manifesta illogicità»* della richiesta di danno commisurata all'intera entità del contributo percepito (astrattamente ipotizzabile solo nel caso di distrazione dello stesso per

finalità «*diverse da quelle dei lavori inerenti al Casino Padula*»), evidenziando l'inammissibilità (perché generica) e l'infondatezza anche della domanda subordinata, non potendo «... *configurarsi per l'erario un pregiudizio economico di natura diversa da quello afferente al "periodo di mancata o sviata utilizzazione"*», assolutamente non attribuibile al convenuto, «...*essendo ad altri – nell'ambito della struttura organizzativa comunale – demandata la competenza in materia di servizi sociali*».

Si eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, risolvendosi la condotta ascritta al convenuto in illecito istantaneo, con decorrenza del termine quinquennale «...*dalla spendita dell'ultimo titolo del contributo (settembre/ottobre 2012), quindi dalla completa erogazione del contributo da parte della Regione, ...*», vista anche l'insussistenza di occultamento del danno, essendo peraltro il fatto addebitato già acclarato sin dal primo esposto pervenuto alla procura nel dicembre 2014.

L'ing. Macchia concludeva chiedendo di accertare, in via principale, l'assenza di ogni sua responsabilità «... *respingendo ogni avversa domanda e mandandolo assolto da ogni addebito, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione*» e, in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Con atto depositato il 05/08/2022 si costituiva in giudizio la Dott.ssa Tommaselli Delia Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Mugnano e Vitantonio Ripoli, la quale, richiamando il contenuto dell'invito a dedurre del 22/10/2021, riproduceva il contenuto delle deduzioni tempestivamente rese nella fase preprocessuale, nelle quali aveva tra l'altro evidenziato:

- che non esiste un potere-dovere del dirigente responsabile del servizio di

controllo dell'operato del RUP, da non considerarsi quale *«mero esecutore di disposizioni soggetto al controllo del dirigente ma un autentico centro di responsabilità»*;

- che l'opera in questione era stata effettivamente realizzata e il contributo comunitario, conseguentemente concesso, non era stato revocato da parte della Regione Basilicata;

- che non avrebbe potuto *«contestare atti formali perfetti o la mancata esecuzione di lavori che de visu apparivano realizzati»*, e che *«Non a caso nell'anno 2013 intervenne anche l'inaugurazione del manufatto che fu poi al centro di dispute politiche per il presunto successivo abbandono»*.

Con la memoria di costituzione la dr.ssa Tommaselli, inoltre, eccepiva:

- la prescrizione dell'azione di danno in quanto, risalendo al 2012 la contestata condotta, e al 2014 la denuncia di danno che alla stessa ha fatto riferimento, risulta palese l'avvenuta decorrenza del termine quinquennale al momento della proposizione dell'azione contabile;

- la nullità della citazione per incertezza assoluta e mancanza degli elementi di cui agli artt. 86, comma 2, e per la mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione di cui all'art. 87 c.g.c, oltreché la violazione del diritto di difesa, dell'art. 111 cost. e dell'art. 6 della CEDU.

Nel predetto atto si evidenziava che – a seguito dell'avvenuta verifica che, *«...sia pure per un periodo di tempo circoscritto, legato all'iniziativa Matera Capitale della cultura, la Masseria Casino Padula sia stata effettivamente utilizzata per scopi sociali, scopi che la stessa Procura ha reputato coerenti con le finalità del progetto...»* – il P.M. aveva prosciolto alcuni invitati, senza procedere analogamente, e per coerenza, nei confronti di *«coloro le cui condotte*

sono legate alla fase della ristrutturazione dell'immobile, dal momento che essa, per consentire lo svolgimento delle attività, doveva essere comunque stata completata», e ciò «... del tutto inspiegabilmente, e senza invero alcuna argomentazione concreta...».

Si rappresentava, poi, che, a fronte delle condotte attribuite nell'atto di invito alla convenuta («*avere vistato le asseverazioni asseritamente non veritiere...*», «*... avere omesso di verificare la rispondenza delle stesse ai fatti*» e «*... non essersi attivata, nell'esercizio delle proprie competenze, per impedire l'illecito del funzionario responsabile*»)), la Procura era pervenuta a nuove conclusioni con riferimento al danno, «*...che parrebbe essersi sostanziato nel mancato utilizzo dell'immobile da parte del Comune, in epoca successiva rispetto alle attività di Matera Capitale della Cultura*». Inoltre, «*Nel caso della Tommaselli la Procura non ha, in atto di citazione, disatteso le argomentazioni da questa addotte in sede di deduzioni, anzi, ne ha implicitamente ammesso la fondatezza non replicando affatto alle argomentazioni difensive svolte dalla difesa della convenuta*».

Si rilevava, infine:

- «*... l'inammissibilità della citazione per la concorrente mancanza sia dell'individuazione e della quantificazione del danno o dell'indicazione dei criteri per la sua determinazione, sia dell'esposizione dei fatti, della qualità per la quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e sia, infine, dell'indicazione degli elementi di prova a supporto della domanda medesima*»;

- la mancanza di colpa grave nella condotta addebitata alla dr.ssa Tommaselli e la mancanza del nesso di causalità;

- l'insussistenza di danno erariale in casi come quello di specie, nei quali «*all'esborso effettuato da un'amministrazione pubblica corrisponda un conseguente introito di un'altra amministrazione pubblica*»;

- la genericità e la quantificazione del danno, che risulta «*privo del carattere di certezza ed attualità, nonché privo dei necessari criteri di determinazione*».

Nella memoria in esame, in definitiva, si concludeva per la prescrizione dell'azione, la nullità della citazione per i motivi ivi esposti e, in ogni caso, per l'integrale proscioglimento della convenuta, instando in via subordinata per l'esercizio del potere riduttivo, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con la memoria di costituzione e difesa dell'1/9/2022 l'Ing. Felice Viceconte, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colucci, esponendo di essere stato «*Dirigente del Settore Gestione del Territorio (comprensivo della Gestione Amministrativa Beni Patrimonio Comunale) nel periodo 19.10.2017 / 30.04.2021, con una interruzione dal 26.07.2019 al 13.11.2019 (durante il quale ha svolto funzioni di Dirigente della Polizia Locale)*», contestava la sussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità amministrativa, evidenziando in particolare:

- che anche dopo il periodo di comodato d'uso di sei mesi (di cui alla delibera n. 645/2017) l'immobile era rimasto nella disponibilità della Fondazione Matera 2019, con «*...utilizzo del bene pubblico per finalità pubbliche ed istituzionali e senza perdita patrimoniale*»;

- che il finanziamento non era destinato a garantire i servizi di base delineati nella L.R. n. 4/2007, essendo i fondi finalizzati alla ristrutturazione di un plesso da destinare a centro sociale di quartiere, come risultante dalle schede tecniche di cui all'Accordo di Programma a valere sull'asse V del POR Basilicata

2000/2006 e dall'altra documentazione prodotta (come il Piano sociale di Zona 2000/2002, nel quale «...*l'immobile figura come centro per lo svolgimento di attività aggregative, culturali e associative destinate soprattutto ai giovani e agli anziani, e non di assistenza ai tossicodipendenti o disabili cui sono dedicate altre strutture*»);

- che, a fronte della delibera di Giunta con cui, a partire dal 2017, l'immobile era stato concesso alla Fondazione, il predetto convenuto si domandava «*quale diversa azione avrebbe potuto essere assunta dal Dirigente al Patrimonio, tenuto conto che mai né l'organo giuntale né altri Dirigenti di diversi Settori avevano fatto richiesta di un uso diverso del bene rispetto a quello già impresso*», peraltro con scelta non solo non illegittima, ma efficace ed economica, concernendo «*attività coerenti agli atti programmatori ed alle finalità di Centro ...*»;

- che negli anni dal 2018 al 2021 «*L'immobile è stato utilizzato ... e gestito per attività e scopi sociali coerenti con gli atti programmatori regionali e comunali*», all'uopo elencando i laboratori, Workshop ed eventi tenuti presso la struttura, oltreché alcuni esempi di laboratori/eventi organizzati dalla Open Design School;

- che «*Dunque, diversamente dalla prospettazione accusatoria, l'immobile non è stato abbandonato né tanto meno è ascrivibile al Dirigente alcun comportamento commissivo/omissivo foriero di danni, avendo subito forse un fisiologico rallentamento nella programmazione a causa delle gravissime criticità legate all'emergenza epidemiologica COVID-19 che, come noto, ha inibito dall'anno 2020 in poi (e fortemente ridotto) abituali e consuete forme di contatto sociale che erano la vera essenza dell'attività di programmazione della*

Fondazione 2019».

Ritenendo insussistente anche l'elemento psicologico, il predetto convenuto chiedeva di rigettare l'azione intrapresa dalla Procura Regionale in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto, di essere mandato assolto da ogni responsabilità ovvero, in subordine, di fare ampio uso del potere riduttivo in considerazione di tutte le circostanze rappresentate.

Con atto depositato il 1/9/2022 si costituiva in giudizio l'Ing. Giuseppe Gaudiano Viceconte, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colucci, il quale, esponendo di aver svolto le funzioni di Dirigente a tempo determinato del Settore Manutenzione Urbana dal 12/05/2021, e precisando che tale settore era stato accorpato con delibera di Giunta. n. 124 del 10/05/2021 al Servizio per la Gestione amministrativa del patrimonio comunale, precisava:

- che non vi era stato alcun passaggio di consegne dal precedente Dirigente e che aveva per la prima volta appreso i fatti esposti nell'invito solo con la sua notifica;

- che «... **non** è mai stato coinvolto nelle questioni relative al progetto "Casino Padula", restandone estraneo, non avendo posto in essere né alcuna condotta commissiva né commissiva, tanto meno illecita che abbia potuto determinare un danno alla Regione Basilicata» e che non «...vi è colpa - tanto meno grave - nei comportamenti contestati, né alcun nesso di causalità con i danni contestati dalla Procura».

Lo stesso convenuto negava, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità amministrativa, evidenziando in particolare:

- che «...non solo **non** vi è stata perdita patrimoniale per il Comune o per la Regione Basilicata per il periodo di comodato d'uso dell'immobile per mesi 6

*(delibera n. 645/2017), ma **tampoco essa può ipotizzarsi per il successivo periodo nel corso del quale il deducente ha assunto la carica di Dirigente solo dal 12 Maggio 2021***» e che *«L'immobile infatti è rimasto – senza soluzione di continuità – nella disponibilità della Fondazione, utilizzato sempre da questa senza subire mai trasformazione (né irreversibile né parziale)»;*

- che il finanziamento non era destinato a garantire i servizi di base delineati nella L.R. n. 4/2007, in quanto *«... i fondi destinati alla ristrutturazione del Casino Padula rientrano tra gli interventi di ri-funzionalizzazione di una masseria storica e delle circostanti aree degradate da destinare a **centro sociale di quartiere** (categoria dai contorni più mobili e flessibili d'uso)»*, come risultante dalle schede tecniche di cui all'Accordo di Programma a valere sull'asse V del POR Basilicata 2000/2006 e dall'altra documentazione prodotta;

- che l'assegnazione alla predetta *«...Fondazione (che vede tra i suoi soci soggetti pubblici, tra cui il Comune e la Regione) traeva fondamento nella necessità del Comune - Città capitale e socio della Fondazione Matera – Basilicata - di sostenere le attività, iniziative, eventi e manifestazioni culturali, artistiche, sportive e sociali, che appaiono coerenti con linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera a titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 al fine di favorire il coinvolgimento attivo della cittadinanza»;*

- che l'immobile, in coerenza con gli atti programmatori regionali e comunali, *«... è stato strumento di plurime iniziative culturali per la promozione e la partecipazione attiva della comunità, per il potenziamento del lavoro congiunto tra generazioni, per l'accrescimento delle competenze individuali e collettive ed il miglioramento del benessere individuale e sociale...»*, come

dettagliatamente indicato nelle tabelle riprodotte nell'atto;

- che, con riferimento all'elemento psicologico, non v'è dolo né colpa, «...avuta a mente la cronologia degli atti amministrativi e tenendo comunque conto dell'intervento legislativo intervenuto con d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n.120 (art. 21, comma 2)».

Tanto premesso chiedeva che questa Sezione «...voglia rigettare l'azione intrapresa dalla Procura Regionale in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto, mandare assolto **l'Ing. Giuseppe Gaudiano** da ogni responsabilità ovvero, in subordine, fare ampio uso del potere riduttivo in considerazione di tutte le circostanze sopra rappresentate».

Con atto depositato il 1/9/2022 si costituiva in giudizio la Dott.ssa Mancino Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Agresti, che, nel sintetizzare le tesi accusatorie contenute nell'atto di citazione, contestava ogni addebito mosso, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione di danno; evidenziava che, a partire dalla concessione nel 2017 in comodato d'uso alla Fondazione Matera-Basilicata 2019, la Masseria Casino Padula era stata utilizzata per scopi pubblicitari (fino al 08/06/2022 e, in parte, fino all'attualità) e, conseguentemente, gli assunti attorei circa l'attualità e concretezza del danno, con le derivate conclusioni in ordine all'ipotesi di illecito permanente o di illecito istantaneo ad effetti permanenti, erano del tutto inconferenti; risalendo la notizia di danno al 2014, ed essendo a quella data l'evento dannoso già prodottosi, al momento della notifica dell'invito a dedurre (ottobre 2021) il termine quinquennale per esercitare l'azione risarcitoria era, in definitiva, da tempo spirato.

Riteneva la difesa della predetta convenuta che l'atto di citazione fosse nullo,

per incertezza assoluta e mancanza degli elementi di cui all'art. 86, comma 2, e per la mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione prevista dall'art. 87 c.g.c.: non appariva, infatti, chiaro quali fossero gli elementi di fatto e di diritto che consentissero di ritenere sussistente una qualche forma di responsabilità della dr.ssa Mancino, non spiegando il Requirente quali atti la stessa avrebbe potuto porre in essere per superare la condotta omissiva addebitatale; rappresentava, inoltre, che la Procura non aveva fornito alcun elemento probatorio del presunto, ma inesistente, abbandono e degrado del bene dal 2020; evidenziava, inoltre, la mancata corrispondenza degli elementi essenziali dei fatti esplicitati nell'invito a dedurre e di quelli esposti nell'atto di citazione, visto che la condotta colposa omissiva originariamente imputatale era stata inspiegabilmente considerata lecita solo fino al 2019, e non anche per il periodo successivo.

La dr.ssa Mancino, nel rappresentare che, secondo la ricostruzione della Procura, nessun comportamento colposo era stato alla stessa addebitato per i segmenti temporali fino a ottobre 2017 (concessione della struttura alla Fondazione) e fino a dicembre 2019 (data in cui sarebbe terminata l'attività istituzionale della Fondazione), residuando il solo periodo dal 2020 ad oggi, rilevava come, anche in quest'ultimo periodo, il bene fosse stato utilizzato dalla Fondazione (avente statutariamente durata fino al 31/12/2022) che, diversamente da quanto indimostratamente asserito dalla Procura, è rimasta attiva continuando ad utilizzare il bene in maniera esclusiva almeno fino al 08/06/2022, data nella quale ha riconsegnato parte dei vani e relative pertinenze, trattenendo due ambienti destinati alle attività dell'Open Design School.

La convenuta esponeva, inoltre, che:

- non risulta affatto chiaro cosa la stessa avrebbe dovuto fare, e invece con colpa grave avrebbe omesso, in assenza di diverse indicazioni consiliari e in periodo di pandemia, che di certo limitava fortemente le attività di aggregazione sociale alle quali la struttura era finalizzata; sicuramente non avrebbe potuto incidere sulla destinazione del bene fin quando non fosse ritornato nella disponibilità dell'amministrazione, situazione rispetto alla quale eventuali responsabilità riguardavano il Servizio Patrimonio, e non i Servizi alla Persona;

- risultano, insussistenti, profili di colpa grave e nesso di causalità, non essendo ipotizzabili atti doverosi, inerenti alla sua funzione, la cui omissione abbia potuto determinare i presunti danni, e ciò anche in considerazione delle determinazioni emanate a seguito della riconsegna della struttura all'ente comunale, nel luglio del 2022, essendosi disposta *«l'apertura di uno sportello di mediazione culturale presso il complesso immobiliare Casino Padula per il perseguimento delle finalità di cui al progetto M.A.O.R.I. (Misure di accoglienza e orientamento per il rafforzamento dell'integrazione)»*;

- nessun danno può ritenersi arrecato alla Regione Basilicata né ad altro Ente in quanto *«Il Casino Padula è perfettamente operativo e soprattutto risponde ad esigenze di natura pubblicistica»* né è mai stato abbandonato all'incuria, visto che dopo il collaudo è stato affidato in comodato gratuito alla Fondazione e da questa è stato gestito; né la Regione, ente asseritamente danneggiato, ha mai eccepito nulla in ordine all'operato dell'amministrazione comunale ed al presunto sviamento dei contributi pubblici, avendo al contrario utilizzato l'opera in qualità di socia e fondatrice della Fondazione predetta.

Si contestava, infine, la quantificazione del danno effettuata sia in via principale, che in nessun caso può essere parametrata all'intero importo del finanziamento

ottenuto, sia in via subordinata, relativamente alla quale non sono chiare le modalità di computo.

Nel predetto atto si concludeva chiedendo che questa Corte, in via preliminare accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione dell'azione di danno e la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 86 e 87 c.g.c., e nel merito accertasse e dichiarasse l'assenza di responsabilità per colpa grave della dott.ssa Mancino, con applicazione in via meramente subordinata del potere riduttivo dell'addebito nella misura massima prevista e con vittoria di spese e competenze di lite.

Con la comparsa di costituzione del 30/08/2022 il Dott. Domenico Bennardi, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Lasco, nel riportarsi alla memoria del 17/12/2021, prodotta nella fase preprocessuale, eccepiva in primo luogo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento per il danno erariale contestato, sia che la decorrenza del termine quinquennale venga fatta risalire al fatto dannoso (e cioè al momento dell'erogazione del contributo pubblico con determina del 14/08/2003) sia che venga individuata nel momento della scoperta del presunto danno.

Il convenuto, insediatosi come sindaco di Matera solo in data 05/10/2020, evidenziava come nessuna responsabilità potesse essergli ascritta con riferimento al contestato danno da inutilizzo della "Masseria Casino Padula" in quanto:

- in virtù della distinzione tra politica e gestione, solo i dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati e, in ogni caso, aveva subito provveduto a conferire le deleghe, *«...nominando tra gli altri l'assessore al patrimonio e l'assessore ai servizi sociali, proprio con lo specifico compito di*

controllare l'operato dei dirigenti pubblici nei settori di competenza»;

- non è mai stato informato, prima della richiesta di informazioni al Segretario comunale da parte della G.d.F., della questione per cui è causa.

Il predetto convenuto, inoltre, negava che la struttura in questione versò in stato di abbandono, fornendo un *excursus* storico documentale della gestione della stessa che, concessa dal 01/12/2017 in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 (ed alla stessa consegnata il 30/11/2017), era tornata nella disponibilità del comune di Matera il 08/06/2022, con eccezione di tre ambienti; allegava, inoltre, dettagliati *report* forniti dai rappresentanti della citata Fondazione, evidenzianti «...un'intensa attività a beneficio della collettività, non solo confinata all'evento di premiazione di Matera a Capitale europea della Cultura 2019...», ma che si estendeva «...oltre, negli anni successivi, 2020, 2021»; rappresentava che «La Masseria Casino Padula è sempre stata perfettamente funzionante, giungendo così fino ai giorni nostri, tanto da essere ritenuta oggi, nell'anno 2022, struttura idonea ad ospitare le attività di un partenariato composto da Associazioni e Società Cooperative» e che «Se Casino Padula fosse stato in uno stato di degrado e o di abbandono come si riporta in atto di citazione, certamente non avrebbe potuto essere nuovamente oggetto e contenitore, senza soluzione di continuità, di altre attività altamente vantaggiose per l'intera comunità materana».

Il predetto convenuto chiedeva, in definitiva, che in via preliminare si dichiarasse l'intervenuta prescrizione dei fatti contestati, rigettando in ogni caso ogni richiesta avanzata in suo danno nell'atto di citazione, con statuizione sulle spese di giudizio come per legge.

Con la memoria di costituzione e difensiva del 30/08/2022 Antonicelli Marilena

Domenica, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santochirico, nel riportarsi alla deduzioni prodotte nella fase preprocessuale, si soffermava preliminarmente sui profili di nullità dell'atto introduttivo, a cagione della formulazione di nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nell'invito a dedurre, e cioè «...il cd "ipoutilizzo" o "sporadico utilizzo", dalla stessa Procura qualificata come una subspecie dello "scorretto utilizzo", e la mancata stabilizzazione della destinazione provvisoria ...»; riteneva che la Procura avesse abbandonato l'originaria prospettazione di addebito, riguardante condotte omissive (abbandono del bene e non utilizzo), per introdurre nuove fattispecie di condotta attiva (stabilizzazione dell'uso provvisorio e ipoutilizzo, sottospecie di scorretto utilizzo).

Nel ricostruire «...la sequenza procedimentale a valle della quale si colloca l'illecito contestato...», la predetta convenuta enucleava le motivazioni sottostanti l'affidamento in comodato gratuito alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la sua prosecuzione in via di fatto dopo la scadenza del termine semestrale originariamente previsto negli atti, evidenziando che dalla nota del Direttore della Fondazione emergeva come parte dei vani e delle relative pertinenze della struttura in questione erano stati riconsegnati al Comune in data 08/06/2022, mentre la rimanente parte sarebbe stata consegnata entro il 31/12/2022, data di scadenza della Fondazione stessa; inoltre, considerati i lavori che risultavano effettuati negli spazi interni e esterni e le attività poste in essere, non poteva in alcun modo sostenersi che la struttura fosse in stato di abbandono ovvero inutilizzata o scorrettamente utilizzata, essendo stata, al contrario, utilizzata e valorizzata «... ai fini sociali e culturali cui era destinata».

Nel rilevare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore pubblico, e senza rinunciare a tale eccezione, la suindicata convenuta rappresentava che dagli elementi forniti emergeva indubitabilmente l'insussistenza di ogni profilo di illecito erariale a suo carico, evidenziando tra l'altro, che:

- non risultavano comprensibili le motivazioni per le quali la coerenza delle attività della Fondazione con le finalità del finanziamento fosse stata dalla Procura riconosciuta solo fino al 31/12/2019 (non potendo costituire elemento discriminante la copertura "formale" dell'affidamento, sussistente solo fino al 1/7/2018) quando invece tali attività sono proseguite anche successivamente, vista anche la previsione statutaria di durata dell'ente fino al 31/12/2022;

- che *«L'assessore alle politiche sociali - in relazione a tale complesso di attività culturali, politiche, sociali, amministrative - non aveva alcuna specifica competenza e perciò non doveva né poteva adottare atti, formulare proposte, imprimere indirizzi che si discostassero da quella che era una strategia e un'azione riconducibile ad un progetto di ampia e lunga durata, alla guida del quale vi era il capo dell'amministrazione comunale o un suo delegato»* e che *«Perciò non vi è alcuna condotta oggettivamente illecita né alcun profilo soggettivamente censurabile»*;

- che, considerando che fino al 31/12/2019 la Procura ha considerato legittimo l'uso della struttura da parte della Fondazione, nel breve lasso di tempo decorrente da quella data sino alla scadenza della delega assessorile (5/10/2020), tenuto conto anche della paralisi dell'attività amministrativa dal febbraio al maggio 2010, deve ritenersi insussistente anche l'elemento soggettivo, anche in considerazione del fatto che ogni eventuale azione da porre

in essere presupponeva la riacquisizione formale del bene, di competenza del settore amministrativo “Patrimonio”;

- che, qualora fosse stata necessaria l’emanazione di nuovi atti, ciò sarebbe stato di competenza dirigenziale;

- che sotto il profilo soggettivo manca sia l’elemento della colpa grave (atteso «... *che nessun indice o elemento che segnalasse la mutata condizione della struttura, sul piano fattuale come su quello giuridico, è in qualsiasi modo pervenuto nella sfera di conoscenza della deducente*») sia quello del dolo;

- che, con riferimento al danno erariale, «... *nessun uso sarebbe stato comunque possibile, tanto meno in misura superiore a quello avutosi nei primi 9 mesi del 2020 sia a causa della pandemia sia per i tempi che sarebbero occorsi per darle una nuova destinazione, laddove fossero stati necessari nuovi atti politico-amministrativi*» e che, in ogni caso, la struttura è stata destinata «... *al soddisfacimento di un precipuo interesse pubblico, anche nei suoi riflessi e articolazioni di quartiere...*»;

- che risulta erronea la quantificazione del danno parametrata all’intero finanziamento, quando «...*esso è stato comunque erogato e utilizzato pacificamente per restaurare e rendere funzionale allo scopo il Casino Padula, che conserva tale attitudine, al di là della ordinaria manutenzione che è necessaria per ogni immobile...*»;

- che anche il metodo alternativamente proposto è arbitrario «...*nella individuazione delle quote, che sono svincolate da ogni riferimento temporale, che sarebbe invece ineludibile atteso che il danno è quantificato in ragione della quota di ammortamento annuale dell’investimento*»;

- che, con riferimento al periodo di nove mesi di durata della condotta

astrattamente dannosa, la quota di danno «...*non potrebbe essere attribuita interamente all'esponente ma andrebbe ripartita fra lei e il Sindaco, inspiegabilmente esonerato da ogni addebito per detto periodo...*».

La predetta convenuta chiedeva, in definitiva, che fosse dichiarata la nullità della citazione per le ragioni esposte nell'atto, ovvero rigettata la domanda o, in estremo subordine, ridotta l'entità del danno erariale ritenuta risarcibile a suo carico, con vittoria di spese legali.

Con atto depositato il 16/08/2022 si costituiva in giudizio Sarli Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Mugnano e Vito Agresti, che, eccepiva:

- la prescrizione dell'azione di danno, in quanto, secondo la stessa ricostruzione del P.M., la denuncia di danno è stata effettuata nel 2014, anno nel quale «...*l'immobile versava in stato di abbandono e pertanto l'evento causativo dell'asserito danno si era già verificato...*», e quindi, avendo l'esponente ricoperta la carica di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Matera dal mese di ottobre 2020 a quello di novembre 2021, già al momento del suo insediamento «...*il termine quinquennale dall'avvio dell'indagine, e dalla conoscenza dell'asserito danno erariale, era spirato*»;

- la nullità della citazione (per incertezza assoluta e mancanza degli elementi di cui agli artt. 86, comma 2, c.g.c. e per la mancata corrispondenza con l'invito disciplinata dall'art. 87 c.g.c.) oltretutto la violazione del diritto di difesa, dell'art. 111 cost. e dell'art. 6 della CEDU. La difesa evidenziava che «*Non si comprende quale condotta colpevole con connotazione di gravità possa essere attribuita al Sarli, che difatti non viene descritta*» e che «*Nemmeno il PM specifica quale condotta il Sarli avrebbe dovuto adottare e non lo ha fatto*»;

- la mancanza di colpa grave, atteso che al momento del suo insediamento la

struttura appariva funzionante, che la pandemia da Sars-Cov 19, in conseguenza dei connessi divieti di assembramento, aveva impedito lo svolgimento di molte attività sociali alle quali la struttura era destinata e che l'attività dell'assessorato alle politiche sociali aveva precipuamente fronteggiato le priorità della povertà e del disagio sociale.

Il convenuto si riportava, poi, alle difese già proposte nella fase preprocessuale, ribadendo tra l'altro:

- che non può sussistere alcun danno, in quanto «*Il Casino Padula è perfettamente operativo e soprattutto risponde ad esigenze di natura pubblicistica*», come confermato dalle attività di carattere sociale, dettagliatamente riportate, poste in essere dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019;
- che, con riferimento alla doglianza «*individuata nel mancato rispetto del termine per il completamento dei lavori*», solo gli «*inadempimenti della ditta appaltatrice impedirono di collaudare l'opera nei termini previsti dalla legge*»;
- che anche qualora dovesse essere vera l'asserzione relativa alla falsa attestazione del completamento dell'opera, l'eventuale azione risarcitoria risulterebbe prescritta;
- che ogni danno eventualmente arrecato non può essergli imputato, essendo stato componente della Giunta insediatasi nel 2020, quando il Casino Padula era perfettamente funzionante, né avrebbe potuto «*... avere contezza di tutti i beni nella disponibilità dell'Amministrazione...*», non essendo «*...sua competenza inventariare il patrimonio immobiliare dell'Ente*»;
- che non appaiono affatto chiari gli elementi da cui sarebbe desumibile la sua colpa grave del deducente, né può individuarsi nesso di causalità tra le proprie

condotte asseritamente omissive e i presunti danni;

- che «...*il danno non può essere quantificato nell'intero finanziamento ricevuto, infatti, come detto, non v'è stata alcuna complessiva disutilità dell'esborso conseguito – via Regione – per il bilancio comunitario*», e che non risultava chiaro come la Procura avesse calcolato il danno ipotizzato in via subordinata, non essendo stati forniti i criteri in base ai quali erano state ricavate le singole proposte di riparto.

Nella memoria in esame si evidenziava, inoltre:

- che non sussiste danno erariale in casi come quello di specie, nel quale «*all'esborso effettuato da un'amministrazione pubblica corrisponda un conseguente introito di un'altra amministrazione pubblica*»;

- che appariva «... *inspiegabile come l'Ente asseritamente danneggiato, nulla abbia eccetto in ordine all'operato dell'Amministrazione comunale e al presunto sviamento del fondo comunitario concesso via Regione*»;

- che non vi è stata dimostrazione da parte della Procura dello stato di inutilizzo della struttura, e che «*risulta per tabulas come l'immobile, dal 2017 e sino a giugno 2022, sia rimasto nella disponibilità della Fondazione stessa che, in qualità di comodataria, ha continuato ad utilizzare il bene per scopi dallo stesso P.M. ritenuti conformi al progetto*»;

- che la prospettazione del danno fornita dalla Procura è «*caratterizzata da assoluta genericità sia nella descrizione che nella stessa quantificazione di esso, tali da poterlo definire privo del carattere di certezza ed attualità, nonché privo dei necessari criteri di determinazione*».

La memoria in esame conseguentemente concludeva per la prescrizione dell'azione, la nullità della citazione per i motivi ivi esposti e, in ogni caso, per

l'integrale proscioglimento del sig. Sarli, instando in via subordinata per l'esercizio del potere riduttivo, con vittoria di spese e competenze di lite.

All'odierna pubblica udienza il P.M. e i difensori dei convenuti hanno ulteriormente illustrato e specificato gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali connessi alla mancata corretta realizzazione del fine pubblico connesso a finanziamenti comunitari indebitamente erogati per l'intervento relativo ai lavori di recupero del centro polifunzionale Casino Padula, il cui progetto è stato finanziato con i fondi FESR Basilicata 2000/2006 - Asse V. Città - Misura V.2: Servizi alla persona ed alla comunità - Azione A: Ristrutturazione della rete dei servizi.

La disamina nel merito delle richieste attoree richiede, però, la previa delibazione delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti, a partire da quelle relative alla nullità della citazione per l'incertezza assoluta e la mancanza degli elementi di cui agli artt. 86, comma 2, c.g.c., oltreché per la mancata corrispondenza con l'invito a dedurre prevista dall'art. 87 c.g.c.

Tali eccezioni non possono essere ritenute accoglibili in quanto infondate per le ragioni di seguito elencate.

Si rileva che la citazione non risulta affatto carente dei requisiti previsti dall'art. 86, del c.g.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo, presentando tutti gli elementi necessari per determinare i soggetti convenuti, il danno e i fatti diretti a un'utile instaurazione del giudizio; non è dato ravvisare alcuna indeterminatezza dell'oggetto della domanda (*petitum e causa petendi*) né

alcuna irregolare delimitazione della c.d. “*editio actionis*”.

Il Collegio osserva che, com'è agevole rilevare dal contenuto della citazione sopra esposto nella parte in fatto, tale atto, diversamente da quanto avversato nelle memorie difensive, contiene la sufficiente elencazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte pubblica, vale a dire l'affermazione del diritto al risarcimento del danno erariale, quale conseguenza di condotte integranti responsabilità amministrativa, asseritamente addebitabili ai soggetti convenuti in giudizio.

Non appare infatti revocabile in dubbio che - indipendentemente dalla condivisione nel merito, rimessa alla successiva valutazione di questo Giudicante - l'atto esponga chiaramente l'indicazione del pregiudizio di cui si invoca il ristoro, nonché le modalità descrittive della perdita finanziaria lamentata.

Non appare pertanto compromesso né l'esercizio pieno del diritto di difesa dei convenuti, peraltro doviziosamente dispiegato nelle memorie di costituzione (a testimonianza dell'efficace conseguimento della “comprensibilità” della domanda), né la possibilità, da parte del Giudice, di individuare il *thema decidendum*, alla cui salvaguardia è preordinato il corretto adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio.

Le eccezioni di nullità non appaiono accoglibili neanche sotto il profilo della mancata corrispondenza, prevista dall'art. 87 c.g.c., tra i fatti esposti in citazione e gli elementi essenziali di fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti dalle controdeduzioni presentate dagli invitati.

Nell'invito, infatti, si è contestato agli invitati, oltre alla illegittima "stabilizzazione" del contributo in conseguenza delle condotte del RUP e della Dirigente del settore OOPP, addebito rimasto del tutto inalterato nell'atto introduttivo, anche la mancata funzionalizzazione dell'opera alle finalità individuate dal progetto assistito dalla pubblica contribuzione, in quanto dal 2012 ad oggi nessuna attività sociale tra quelle definite nel bando sarebbe stata svolta; anche il temporaneo affidamento alla Fondazione Matera 2019 non avrebbe potuto ritenersi idonea allo scopo, in quanto le attività da questa svolte non rientravano nei "servizi sociali di base" e nei "servizi sociali avanzati" come definiti dalla vigente disciplina regionale dei servizi di cittadinanza sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Conseguentemente (cfr. pag. 19 dell'invito), per tale segmento successivo al 2012 si sono contestati "*l'inutilizzo e il non corretto (temporaneo) utilizzo del bene*", ritenendo responsabili per i danni derivanti, oltre agli attuali convenuti, anche il sindaco, gli assessori e il dirigente ai quali era riconducibile il predetto affidamento alla Fondazione.

Il pubblico attore, però, "*alla luce di quanto dedotto dagli invitati*", ha successivamente ritenuto che la funzionalizzazione della struttura in questione risultasse più ampia rispetto all'erogazione dei servizi sociali di base come definiti dalla vigente normativa, ritenendo non estraneo alle finalità pubbliche l'affidamento alla Fondazione Matera 2019 per lo svolgimento delle attività della "Open Design School", così provvedendo «*ad escludere ogni responsabilità amministrativa di chi pose in essere i relativi atti gestionali*», archiviando la relativa posizione. Conseguentemente, estrapolato il predetto segmento di condotte, sono rimaste inalterate le contestazioni relative

all'indebita stabilizzazione e alla inutilizzazione – tuzioristicamente specificata anche nella sottospecie della ipo-utilizzazione, logicamente da comprendersi nella prima – e, comunque, alla mancata utile funzionalizzazione della struttura successivamente alla chiusura dell'evento legato a Matera 2019.

Deve, pertanto, concludersi che il contenuto dell'atto di citazione non presenta alcuna difformità sostanziale con gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito e respingersi, anche sotto tale profilo, le eccezioni di nullità sollevate dalle difese.

Il Collegio, in via preliminare, deve poi esaminare le eccezioni di prescrizione della pretesa risarcitoria dedotta in citazione, a cominciare da quelle sollevate dalle difese dei convenuti Lamacchia Acito e Tommaselli.

Deve, sul punto, stabilirsi se le condotte in ipotesi dannose (costituite dalla non corretta asseverazione del RUP ai fini della stabilizzazione della pubblica contribuzione e dalle connesse omissioni del dirigente responsabile del controllo) costituiscano illeciti istantanei oppure permanenti.

Secondo la giurisprudenza, «... *l'illecito istantaneo (con effetti permanenti) è caratterizzato dal fatto che il comportamento contra jus dell'agente si esaurisce con il verificarsi dell'evento dannoso, anche se perdurano nel tempo le conseguenze dannose dell'illecito, per l'eliminazione delle quali occorre una nuova e diversa azione.*

Nell'illecito permanente, invece, il comportamento contra jus, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui perdura, con la conseguenza che la lesione del diritto del terzo viene meno solo con la cessazione del comportamento dell'agente (cfr. Sez. App. Sicilia, 15.12.2003, n. 259)» (Sez. App. I n. 276/2022).

Nel primo caso la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui si verifica il fatto dannoso in conseguenza dell'illecito istantaneo posto in essere dall'agente, mentre, nel caso di illecito permanente, la prescrizione ricomincia a decorrere fino alla cessazione della condotta dannosa.

Nella fattispecie non appare revocabile in dubbio che le condotte contestate si esauriscano nel breve lasso di tempo del loro compimento (asseverazione del RUP ed apposizione del visto da parte del Dirigente con omissione delle necessarie verifiche) e, quindi, la decorrenza della prescrizione non può essere posticipata a momento successivo la produzione del danno, obiettivamente conoscibile da parte della pubblica amministrazione.

Né nella fattispecie appaiono sussistenti condotte dirette all'occultamento doloso del danno, che vengono normativamente considerate come causa di differimento del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione quando, in ragione di tali condotte, non sia possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno erariale: si attribuisce, conseguentemente, rilevanza decisiva al momento del disvelamento e si qualifica giuridicamente (ex art. 2935 c.c.) tale occultamento quale impossibilità per l'Amministrazione di conoscere il danno e di agire in giudizio per far valere la pretesa risarcitoria.

Perché si configuri la fattispecie di occultamento doloso non è ritenuto sufficiente il dolo, elemento strutturale dell'illecito erariale e riferito alla condotta principale, essendo necessario un *quid pluris*, consistente in specifici comportamenti, commissivi o omissivi, tesi a nascondere il fatto dannoso.

Nella fattispecie non si è rinvenuta l'esistenza di tali ulteriori comportamenti: con la nota n. 44646 del 09/10/2012 il RUP, espressamente derogando al *format* regionale, non ha dichiarato che l'opera era collaudata, ma (con asseverazione

ritenuta esente da responsabilità penale per falso) che era entrata in funzione ed era fruibile dal 14/09/2012; conseguentemente, l'amministrazione regionale è da subito venuta a conoscenza del fatto che il progetto non fosse "concluso e operativo" nei termini esplicitati dalla nota n. 154194 del 07/09/2021, che espressamente richiedeva che l'Ente attuatore avesse «... *effettivamente espletato e concluso le attività e/o i lavori e collaudato l'opera*».

Si ritiene che tanto basti ad integrare la conoscibilità obiettiva dell'evento dannoso e a segnare l'esordio del termine prescrizionale dalla data di ricezione della dichiarazione, per le rate dei contributi già erogati, e dalla data di pagamento, per le successive erogazioni, riguardanti la quinta rata e il saldo (che, dagli ordinativi di incasso del comune di Matera, acquisiti agli atti, risultano effettuate in conseguenza dei mandati della Regione Basilicata n. 9201 del 17/09/2012 e n. 9617 del 27/9/2012).

In definitiva, nelle fattispecie sopra esaminate, la prescrizione quinquennale risulta maturata ben prima della notifica nel 2021 del primo atto interruttivo costituito dall'invito a dedurre.

A diversa conclusione deve giungersi con riferimento alla prescrizione eccepita per il mancato o non corretto utilizzo del bene assistito dalla pubblica contribuzione: tali condotte, infatti, negli assunti attorei sono state poste in essere «...*dopo la cessazione dell'impulso amministrativo relativo al parentetico comodato a favore della Fondazione Matera 2019*», cagionando un danno individuabile nelle quote d'ammortamento annuo dell'opera in questione.

La giurisprudenza ha chiarito che, diversamente dalla figura di danno più sopra scrutinata, riguardante la fase genetica dell'assegnazione delle risorse e configurante un illecito di tipo istantaneo, la seconda figura di danno ora

all'esame *«intercetta la dimensione più tipicamente funzionale del finanziamento che riguarda il reale conseguimento del vincolo costituzionale (art. 53, Cost.) che destina le risorse drenate dalla fiscalità generale a coprire 'spese pubbliche'», precisando altresì:*

- che *«In questo caso, la lesione degli interessi finanziari della collettività, e quindi il danno erariale, è l'effetto del mancato conseguimento delle utilità di interesse generale che, attraverso la spendita delle risorse pubbliche, l'amministrazione programma di conseguire per la cura e realizzazione dell'interesse pubblico intestatole»;*

- che *«In tale prospettiva, la lesione patrimoniale conseguente al mancato uso di un bene idoneo ha certamente il suo esordio sin dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso per il quale è stato realizzato ..., ma manca l'effettività della sua destinazione. Ma, oltre a ciò, occorre anche considerare che il valore patrimoniale perduto che consegue al suo mancato utilizzo, e quindi il mancato verificarsi delle utilità che si sarebbero dovute conseguire nel tempo per il mezzo delle risorse finanziarie impiegate, permane fintantoché il bene non venga effettivamente destinato alle finalità per le quali – nel caso in esame - era stato restaurato ...»;*

- che, in tal caso, *«...viene quindi in rilievo un'ipotesi di danno permanente, nell'ambito della quale la verifica dell'evento lesivo si protrae in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce; è, infatti, il perdurare della mancata destinazione dell'immobile, e quindi della condotta violativa degli obblighi di servizio imposti dal programma del finanziamento, che determina il perdurare della perdita di valore delle somme impiegate inutilmente che concretizza il danno erariale» (Sez. III App. n. 79/2021).*

In tal caso, pertanto, trattandosi del danno che si sarebbe prodotto nel periodo successivo alla fine dell'esperienza di Matera, capitale della cultura nel 2019, all'evidenza non risulta maturata ad oggi (e, a maggior ragione, alla data di notificazione dell'invito a dedurre) la prescrizione quinquennale.

Entrando nel merito della residua domanda attorea relativa alla seconda posta di danno, concernente appunto il risarcimento del danno connesso al mancato o non corretto utilizzo del bene assistito da pubblica contribuzione nel periodo successivo al comodato concesso alla Fondazione Matera 2019, appare utile individuare finalità e vincoli nella funzionalizzazione della struttura, come declinate nel Piano sociale di Zona e confluite nella disciplina comunitaria e regionale del finanziamento pubblico ricevuto dal comune di Matera.

Il Piano sociale di Zona per i servizi socioassistenziali del comune di Matera risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 27/12/2000, con la precisazione che i previsti interventi di riqualificazione degli immobili ed aree verdi sarebbero stati finanziati con i fondi del Programma Operativo Regionale.

Nell'Area Tematica Anziani, con riferimento al progetto di Centro Polifunzionale, si è tra l'altro specificato: che l'obiettivo era quello di *«offrire un'ampia gamma di opportunità di impiego e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire ed attuare un intervento di prevenzione onde evitare fenomeni di emarginalizzazione»*; che *«All'interno del centro saranno organizzati una serie di laboratori: manuali (pittura, artigianali etc.), motori, educativi, formativi la cui caratteristica fondamentale è rappresentata dagli utenti i quali per la maggioranza delle attività previste oltre ad esserne i fruitori*

sono anche coloro che organizzano e producono i servizi menzionati».

Analoghe finalizzazioni si trovano nell'area Minori, in cui si specifica che *«Il centro polifunzionale è una unità di offerta per la generalità dei giovani.*

Esso ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile».

In data 11/01/2003 tra la Regione Basilicata e il Comune di Matera è stato stipulato l'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione del Progetto integrato di Sviluppo Urbano della Città di Matera a valere sui fondi POR 2000-2006 relativamente alle misure V.1 e V.2 dell'Asse V "Città".

La misura V.2 "Servizi alla persona e alla comunità" dell'Azione A "Ristrutturazione della rete dei servizi" ha previsto la realizzazione di un intervento sul "Centro polifunzionale di Quartiere – Rione Agna (Masseria – Casino Padula)", consistente (secondo la descrizione sintetica nella scheda n. 1 dell'allegato 5 del predetto documento) *“... nel recupero e rifunzionalizzazione di una masseria storica e delle aree circostanti degradate, da destinare a centro Sociale di Quartiere”*; tale intervento (si è ribadito in altra parte degli allegati) era *“... finalizzato alla realizzazione di centri di servizi sociali”*, era *“... conforme agli obiettivi del Piano Sociale di Zona...”* e si collegava, in particolare, *“con gli altri interventi previsti nello stesso Asse e Misura finanziati con i fondi POR”*; quale “obiettivo specifico PISU” si indicava la *“Piena soddisfazione dei bisogni sociali di base ed adeguata offerta di servizi avanzati”*.

Nel complemento di Programmazione del POR si è specificato che la Misura V.2 è stata rivolta a rafforzare la coesione sociale «..., attraverso:

- *il soddisfacimento dei bisogni sociali di base (tempo libero, aggregazione socioculturale, aggregazione sociale nei microterritori, cura della persona, ecc...,) tramite la crescita del sistema di infrastrutture, l'offerta di servizi sociali per le persone e la comunità e lo sviluppo dell'economia sociale mediante forme imprenditoriali innovative;*
- *la promozione e lo sviluppo dell'economia sociale (strutture e servizi per il recupero e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, servizi volti al mondo femminile, nascita di imprese nel terzo settore, ecc...) favorendo l'esternalizzazione dei servizi nonché la creazione di servizi territoriali alle imprese;*
- *il sostegno all'affermazione di nuovi modelli d'offerta dei servizi socio-assistenziali ed in particolare di quelli volti all'integrazione dei soggetti a rischio;*
- *il rafforzamento del capitale sociale attraverso azioni volte a facilitare la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e connesse attività di informazione e sensibilizzazione».*

Nell'articolazione della Misura, l'Azione "A", diretta alla ristrutturazione della rete dei servizi, era ben distinta dall'Azione "B", rivolta alla esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

Si è specificato, infine, che i soggetti destinatari dell'intervento erano da individuarsi nella «Popolazione residente, soggetti svantaggiati, operatori privati dell'economia sociale e del terzo settore».

A seguito di numerosi incontri tra responsabili regionali delle Misure e

comunali della gestione e attuazione del PISU città di Matera si è convenuto sull'opportunità di procedere ad una *«rimodulazione delle operazioni ammesse a finanziamento al fine di migliorare la performance attuativa del PISU medesimo»* e, con deliberazione di Giunta regionale n. 916 del 26/06/2016, si è approvato nuovo accordo di Programma in cui venivano ribadite le suindicate finalità dell'intervento.

Dall'esposizione delle finalità evincibili dai suddetti atti programmatori si evince che le finalità del recupero della Masseria Casino Padula non potevano intendersi limitate, come sostenuto nell'invito a dedurre, alla soddisfazione dei servizi sociali definiti dalla legge regionale Basilicata n. 4/2007, peraltro entrata in vigore successivamente agli accordi di programma sopra citati.

Nell'atto introduttivo, in effetti, il Requirente ha riconosciuto che la possibile destinazione della struttura fosse più ampia rispetto a quella ipotizzata nell'invito a dedurre, in quanto l'accordo di programma ne aveva valorizzato le funzioni di centro polifunzionale e di aggregazione giovanile, e quindi di luogo aperto ad una fruizione indifferenziata in risposta a bisogni sociali. È stata, dalla stessa parte pubblica, ritenuta congruente con tali scopi l'affidamento della struttura alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 per la "Open Design School" e si è provveduto ad archiviare le posizioni di coloro che avevano posto in essere in relativi atti.

Tale affidamento risulta oggetto dell'atto Giunta n. 645 del 06/12/2017, con cui il comune di Matera ha deliberato di concedere la struttura in comodato d'uso gratuito alla Fondazione *"...in via provvisoria e per mesi 6 decorrenti dall'1.12.2017 e sino all'1.7.2018..."*, con un regolamento delle spese necessarie per l'uso dell'immobile di che trattasi completamente a carico della

Fondazione stessa.

Senonché, per lo stato di abbandono della struttura e per la mancata effettiva destinazione della stessa alle finalità per le quali con pubblica contribuzione era stato finanziato il recupero, il Requirente ha chiamato a rispondere amministratori e dirigenti per il periodo intercorrente dalla fine dell'esperienza di "Matera capitale europea della cultura" ad oggi.

Considerato che tale esperienza si è conclusa il 31/12/2019, risulta agevole rilevare che l'attore pubblico non si è limitato a considerare utili le attività svolte dalla Fondazione solo nel periodo in cui questa ha avuto la formale detenzione della struttura in virtù di contratto di comodato (che peraltro non è stato materialmente rinvenuto e che avrebbe, comunque, esaurito i suoi effetti il 1/7/2018), ma anche quelle poste in essere nei successivi diciotto mesi.

Orbene, nelle loro difese i convenuti interessati hanno variamente allegato e fornito elementi di prova del fatto che la Fondazione, anche successivamente alla data del 31/12/2019, ha continuato ad utilizzare l'immobile in questione per attività analoghe a quelle considerate conformi alle pubbliche finalità.

I convenuti Viceconte e Gaudiano, nel ribadire che il finanziamento non era destinato ai limitati fini dell'erogazione dei servizi di base descritti nella normativa regionale, hanno dedotto che l'immobile in questione è rimasto senza soluzione di continuità nella disponibilità della Fondazione che ha continuato ad utilizzarlo in attività, analoghe a quelle ritenute idonee dal P.M., coerenti con gli atti programmatori regionali e comunali, quali: laboratori; incontri pubblici; giardinaggio collettivo; iniziative organizzate da altre associazioni con partecipazione attiva dei cittadini materani.

Nelle memorie di costituzione sono stati trascritti collegamenti ipertestuali

rinvianti a documenti relativi ad attività tenutesi fino al 13.11.2021, riguardanti, ad esempio, la cura del giardino di comunità di Casino Padula nell'ambito del progetto Gardentopia, da cui emerge l'utilizzo dell'area verde che circonda la struttura come orto urbano curato e coltivato da cittadini e lo svolgimento con cadenza mensile di *workshop on line* relativi a buone pratiche in materia. In tali memorie è stato altresì precisato che «*In concomitanza con tali attività ... l'organo politico ha sempre e comunque garantito che gli spazi interni ed esterni di Casino Padula fossero messi a disposizione sia delle associazioni richiedenti (no profit/sociali) sia degli abitanti del quartiere e della città, che hanno potuto utilizzare liberamente gli spazi esterni (campetti di calcio e aree verdi), che prima della concessione alla Fondazione erano inibite al pubblico uso*».

La Convenuta Mancino ha evidenziato che, secondo lo Statuto, la Fondazione avrebbe avuto durata fino al 31/12/2022, e pertanto l'attività della stessa non è cessata nel 2019, come peraltro confermato dalla riconsegna di parte dei vani e relative pertinenze solo in data 08/06/2022, permanendo anche oltre tale ultima data l'uso da parte della Fondazione di due ambienti destinati allo svolgimento delle attività della Open Design School; ha inoltre rimarcato che tale riconsegna sarebbe anche conseguenza di quanto rappresentato dal Sindaco al Direttore generale della Fondazione nella nota prot. 20326/2022 del 28 febbraio 2022, con cui non si è concesso “*di continuare a disporre, anche solo in parte, del compendio immobiliare ...*” vista anche la prospettata intenzione di impiegarlo per l'insediamento dello Sportello di ascolto e di segretariato sociale del settore politiche sociali.

Lo stesso Bennardi, nella sua comparsa di costituzione, si è rifatto ai *report*

forniti dai rappresentanti della Fondazione, che hanno riferito di attività protrattesi fino all'08/06/2022, e, nell'evidenziare che *«Grazie ai laboratori, più di 2000 persone, tra abitanti del quartiere e altri cittadini, hanno frequentato Masseria Casino Padula, che ha di fatto svolto una funzione sociale di collante tra la periferia sud e il resto della città»*, ha espressamente richiamato, tra le altre, le attività della Open Design School e del progetto Gardentopia, quelle che *«...hanno visto la partecipazione di persone con abilità diverse»*, i laboratori rivolti ai ragazzi delle scuole (tra cui quelli di arte contemporanea, il Festival dei giochi urbani, i tornei di sport antirazzisti, alle attività di artigianato). Nella predetta comparsa è stato, altresì, evidenziato:

- che *«La Masseria Casino Padula è sempre stata perfettamente funzionante, giungendo così fino ai giorni nostri, tanto da essere ritenuta oggi, nell'anno 2022, struttura idonea ad ospitare le attività di un partenariato composto da Associazioni e Società Cooperative»* (rinviando anche alla delibera di Giunta n. 122 del 19.4.2022 con cui, tra l'altro, *«la masseria Casino Padula è stata resa disponibile per dieci anni a partire dalla scadenza del suddetto bando per lo svolgimento di attività aventi l'obiettivo di promuovere la creazione o il potenziamento di presidi territoriali/luoghi di aggregazione, con funzione educativa e aggregativa»*);

- che, *«...ad ulteriore dimostrazione che l'affidamento dell'immobile alla Fondazione Matera – Basilicata 2019 ha consentito una riqualifica ed una adeguata manutenzione dello stesso ...»*, *«con determina n. RCG n. 1859 del 15.7.2022, come rettificata dalla determina RCG n. 1896 del 20.7.2022 ... il settore politiche sociali del comune ha attivato presso il citato immobile uno "sportello di mediazione culturale", garantendo per 25 ore settimanali (dal*

lunedì al venerdì) la presenza di due mediatrici culturali nell'ambito del progetto MAORI – Misure di accoglienza ed orientamento per il rafforzamento dell'integrazione – progetto in cui la Prefettura di Matera è ente preponente e capofila - e per almeno due giorni a settimana la presenza di un operatore per l'attivazione del servizio di segretariato sociale».

Analoghe allegazioni sono state effettuate anche:

- dalla convenuta Antonicelli, che ha rinviato alla nota prot. n. G.0001263/2022 – U del 26/7/2022 del Direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, con i relativi allegati (che ha provveduto a produrre), evidenziando che quanto in concreto operato in tale struttura dimostrasse la sua utilizzazione e valorizzazione ai fini sociali e culturali cui era destinata e che sulla *home page* del sito ufficiale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 «... *si trova traccia di attività (concerti, call per utenze artistiche, eventi) a giugno, luglio, agosto di quest'anno*»;

- dal convenuto Sarli, che, nel richiamare le varie attività svolte dal 2017, ha evidenziato di aver svolto «*il ruolo di assessore alle Politiche Sociali del Comune di Matera nell'ottobre del 2020, in un'epoca in cui la Masseria Casino Padula era, a differenza di quanto asserito e non provato dalla Procura, perfettamente funzionante ed ospitava attività sociali previste nel Piano Sociale di Zona*», rimarcando peraltro che «*Il Procuratore non fornisce alcuna prova circa l'asserito successivo abbandono dell'immobile, che invece, come già ... dedotto in fase preprocessuale, era all'epoca destinato ad attività sociali rivolte a Giovani e ad Anziani*».

Quanto dedotto dai convenuti nelle loro memorie appare confermato dalla relazione del 26/07/2022 del Direttore generale *ad interim* della Fondazione

sugli interventi di adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria e sulle attività 2018/2021.

Con il predetto documento, rinvenibile in più produzioni difensive, il Direttore ha dichiarato che la Fondazione, nel periodo 2017-2021, *«ha messo in campo le azioni necessarie ad avviare la struttura, migliorarla e a renderla pienamente funzionante ai fini di una larga fruizione da parte della comunità»*, effettuando tra l'altro la pulizia generale dello stabile e del parco circostante, l'attivazione e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento, lavori di integrazione dell'impianto elettrico, l'installazione di un impianto di allarme e l'attivazione di un servizio di vigilanza notturna, il ripristino degli infissi e l'adeguamento della cucina in muratura, lavori di manutenzione dei campi da calcetto e della recinzione esterna, la costruzione degli arredi della struttura attraverso l'Open Design School, la creazione degli orti urbani di comunità curati da cittadini e associazioni attraverso il progetto Gardentopia.

Si osserva, in definitiva, che non solo non risulta provato dall'attore pubblico quanto dallo stesso prospettato in merito all'abbandono della struttura pubblica dopo l'uso parentetico della stessa da parte della Fondazione in conseguenza del comodato, ma anche che dai convenuti risultano forniti contrari elementi comprovanti l'utilizzo della struttura, tenuto peraltro conto dei forzati rallentamenti delle attività e delle aggregazioni sociali in conseguenza della pandemia da COVID.

La pretesa risarcitoria relativa al danno erariale derivante dall'inutilizzo e dalla mancata idonea finalizzazione della struttura pubblica oggetto di lavori di recupero finanziati con i contributi pubblici di cui in narrativa, in definitiva, per le ragioni sopra illustrate, appare infondata e i convenuti ritenuti responsabili,

conseguentemente, vanno mandati assolti.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 31 del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, si dispone la compensazione delle spese per i soggetti prosciolti in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione dagli stessi sollevata, mentre le spese del giudizio per i soggetti prosciolti nel merito rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, così decide: a) accoglie l'eccezione di prescrizione della domanda avanzata dalla Procura regionale nei confronti di LAMACCHIA ACITO Emanuele Pio e TOMMASELLI Delia Maria, con compensazione delle spese di giudizio; b) rigetta la domanda attrice e per l'effetto dichiara esente da responsabilità amministrativa i convenuti VICECONTE Felice, GAUDIANO Giuseppe, MANCINO Giulia, BENNARDI Domenico, ANTONICELLI Marilena Domenica, SARLI Giuseppe in ordine ai fatti ad essi contestati con l'atto di citazione e li assolve conseguentemente dalla domanda attorea; c) liquida il compenso spettante ai difensori dei convenuti assolti nel merito, da porsi a carico del Comune di Matera, nella misura di € 2.720,25 per VICECONTE Felice, € 1.530,75 per GAUDIANO Giuseppe, € 2.720,25 per MANCINO Giulia, € 3.900,00 per BENNARDI Domenico, € 1.530,75 per ANTONICELLI Marilena Domenica, € 2.720,25 per SARLI Giuseppe, con la maggiorazione per tutti di IVA e CPA e fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55. Nulla per le spese della sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 20 settembre 2022.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il 2 novembre 2022

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott. Angela MICELE

Comunicazione ai sensi dell'art.103, comma 3, c.g.c.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Basilicata.

Potenza, 2 novembre 2022